

TEORIA  
DELL'INTERPRETAZIONE,  
RAGIONAMENTO  
GIURIDICO, SCETTICISMO  
INTERPRETATIVO

A MARGINE DE *IL RAGIONAMENTO GIURIDICO*  
DI GIUSEPPE TERRANOVA

GIORGIO **PINO**



Teoria dell'interpretazione, ragionamento giuridico, scetticismo interpretativo  
A margine de *Il ragionamento giuridico* di Giuseppe Terranova

Legal interpretation, legal reasoning, interpretive scepticism  
Discussing Giuseppe Terranova's *Il ragionamento giuridico*

GIORGIO PINO

Professore di Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre.  
E-mail: [giorgio.pino@uniroma3.it](mailto:giorgio.pino@uniroma3.it)

#### ABSTRACT

Questo contributo discute l'ultimo libro di Giuseppe Terranova, *Il ragionamento giuridico*, con particolare riferimento a due punti che suscitano una particolare attenzione nel teorico del diritto: il posto dell'interpretazione giuridica all'interno del fenomeno giuridico in generale, e la professione di scetticismo interpretativo che Terranova rivendica a più riprese nel corso del lavoro.

This short essay discusses Giuseppe Terranova's last book, *Il ragionamento giuridico*, focusing mainly on two points that are bound to raise the interest of legal philosophers: the place of legal interpretation in the legal domain generally understood, and the self-depiction of Terranova's theory of legal interpretation as a kind of interpretive skepticism.

#### KEYWORDS

interpretazione giuridica, ragionamento giuridico, scetticismo interpretativo  
legal interpretation, legal reasoning, skepticism

# Teoria dell'interpretazione, ragionamento giuridico, scetticismo interpretativo

A margine de *Il ragionamento giuridico* di Giuseppe Terranova

GIORGIO PINO

## 1. Dall'ordinamento al ragionamento – 2. Scetticismo interpretativo?

Tra i tanti punti de *Il ragionamento giuridico* che, nella prospettiva del teorico del diritto, meritano di essere perlustrati e discussi proverò, ad isolarne e discuterne in particolare due: il posto dell'interpretazione giuridica all'interno del fenomeno giuridico in generale, quale emerge dal lavoro di Giuseppe Terranova; e la professione di scetticismo interpretativo che Terranova rivendica a più riprese nel corso del lavoro.

Si tratta di due temi che non solo hanno in sé un evidente interesse, quantomeno in prospettiva teorico-generale, ma che a ben vedere rappresentano delle chiavi di volta fondamentali del discorso sviluppato da Terranova, qui e altrove. Non è ozioso, dunque, dedicare loro una seconda occhiata.

### 1. Dall'ordinamento al ragionamento

La prima delle due questioni di cui intendo occuparmi – il posto dell'interpretazione giuridica all'interno del fenomeno giuridico in generale – è, a ben vedere, una vera e propria questione di fondo. Sotto questo aspetto, il lavoro di Terranova si può considerare come paradigmatico di un modo di guardare al diritto che ha preso gradualmente forma negli ultimi decenni: non necessariamente sotto forma di un preciso “manifesto teorico”, quanto piuttosto come un (nuovo) atteggiamento, ben riconoscibile e diffuso tra i giuristi e i teorici del diritto.

In estrema sintesi, si tratta dell'atteggiamento che consiste nel guardare all'interpretazione giuridica come una attività del tutto *intrinseca* al fenomeno giuridico e, in definitiva, come una attività costitutiva del diritto stesso. Secondo questo modo di vedere, l'interpretazione non è una attività eventuale e accessoria rispetto al diritto (al diritto da applicare nelle sentenze, da sistematizzare nei trattati, da esporre nei manuali, ecc.), ma piuttosto una attività che partecipa alla formazione (e alla conformazione) del diritto positivo stesso. Da questo punto di vista, il tema dell'interpretazione ha assunto un ruolo “centrale” nelle indagini dei teorici del diritto, in tal modo assumendo il posto che precedentemente era attribuito ad un altro concetto-chiave della teoria del diritto, e segnatamente al concetto di ordinamento giuridico.

È opportuno, qui, precisare cosa intendo per ruolo “centrale” di un certo problema all'interno di un'indagine teorica (e chiarire perché ho messo questo aggettivo tra virgolette): e a tal fine occorre tenere presente la distinzione tra problemi filosofici, e dunque anche filosofico-giuridici, “centrali” e problemi filosofici “fondamentali”<sup>1</sup>.

\* Le pagine che seguono si basano su intervento che ho tenuto in occasione di un incontro di studio dedicato al libro di Giuseppe Terranova, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre nel gennaio del 2022: che, con enorme rammarico, è stata l'ultima occasione che ho avuto per discutere con lui. Una versione leggermente diversa apparirà in un volume di “Studi in memoria di Giuseppe Terranova su *Il ragionamento giuridico*”.

<sup>1</sup> Per questa distinzione, v. JORI, PINTORE 2014, 50 s.

Ebbene, un problema filosofico-giuridico è *fondamentale* se è un problema la cui trattazione è concettualmente prioritaria a tutti gli altri, perché la sua soluzione condiziona fatalmente, in un senso o in un altro, la trattazione degli altri problemi filosofico-giuridici. Paradigmaticamente, quello della definizione del concetto di diritto è un problema filosofico fondamentale, perché una volta definito il concetto di diritto in un modo anziché in un altro (ad es., adottando una prospettiva imperativistica, o normativistica, o giusrealistica, o neocostituzionalistica, o giusnaturalistica, o istituzionalistica, ecc.) ciò condiziona il modo di “vedere” tutti gli altri problemi e concetti della filosofia del diritto (la norma, l’ordinamento, le fonti del diritto, l’interpretazione, i diritti soggettivi, la normatività del diritto, ecc.).

Un problema filosofico-giuridico è *centrale*, invece, se è problema che è trasversalmente presente in tutti o in molti degli altri problemi della filosofia del diritto (o comunque in un gruppo di essi), di modo che il riferimento a questo problema emerge ogniqualvolta venga trattato uno qualunque degli altri problemi della filosofia del diritto (anche se non necessariamente in tutti tali problemi, e non in tutti allo stesso modo). Un problema “centrale”, in questo senso, non è (o non è necessariamente) anche un problema “fondamentale”: infatti, un problema centrale spesso presuppone esso stesso l’adozione di un certo approccio relativamente ad un problema fondamentale (paradigmaticamente: un concetto di diritto).

Ora, che nell’approccio standard alla teoria del diritto novecentesca, specialmente in ambito giuspositivistico, il ruolo di concetto “centrale” spettasse all’ordinamento giuridico è assolutamente evidente<sup>2</sup>. Tutti o quasi i problemi e i concetti rilevanti per la teoria del diritto venivano fatti passare attraverso il prisma dell’ordinamento giuridico: intanto, l’ordinamento giuridico, di per sé, è rappresentato come una specie di edificio, più o meno complesso (ma tendenzialmente di forma piramidale), la cui esistenza e la cui struttura sono semplicemente dei dati di fatto per l’interprete<sup>3</sup>; poi, una norma giuridica esiste (è valida) se appartiene ad un ordinamento, se è stata prodotta conformemente a quanto previsto da un ordinamento; le fonti del diritto sono i fatti e gli atti abilitati a produrre diritto da un ordinamento; lacune e antinomie sono considerate alla stregua di difetti “strutturali” dell’ordinamento e, nonostante la loro correzione (colmare lacune, risolvere antinomie) sia ovviamente un compito che spetta agli interpreti, tuttavia tali operazioni venivano solitamente presentate come “autointegrazione” dell’ordinamento giuridico – quasi come se, nel colmare di una lacuna o nel risolversi di un’antinomia, fosse l’ordinamento stesso a correggersi, al pari di un organismo che si rigenera<sup>4</sup>; e la stessa, tradizionale questione della separazione tra diritto e morale veniva impostata in termini quasi “spaziali”: il criterio ordinatore che assicura l’identità dell’ordinamento giuridico (la norma fondamentale kelseniana, la norma di riconoscimento hartiana) serve a distinguere tra le norme giuridiche (che appartengono all’ordinamento giuridico, e sono dotate di validità giuridica) e le norme morali (che “stanno fuori” dall’ordinamento, appartengono alla morale sociale o alla morale critica, e sono dotate di valore morale).

In questo clima di centralità del problema dell’ordinamento giuridico, ovviamente, non è che il problema dell’interpretazione fosse del tutto assente (anche se talvolta, effettivamente, l’interpretazione era semplicemente ignorata). Ma il momento costitutivo della giuridicità veniva individuato soprattutto, se non esclusivamente, nel momento della produzione del diritto, anziché in quello della sua applicazione. L’interpretazione giuridica, quando veniva affrontata, era tratta-

<sup>2</sup> *Il diritto come ordinamento* era, tra l’altro, il titolo del X Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica (Bari 3-5 ottobre 1974), i cui Atti furono pubblicati nel 1976 da Giuffrè.

<sup>3</sup> Perfino un cultore dello scetticismo interpretativo come Giovanni Tarello afferma a chiare lettere che la gerarchia delle fonti del diritto è sottratta alla disponibilità dell’interprete: cfr. TARELLO 1980, 318 e 322.

<sup>4</sup> TARELLO 1980, 136, nota che nella dottrina meno recente le antinomie venivano considerate come un problema dell’ordinamento, e in particolare una questione di rapporto tra fonti, anziché come un problema di interpretazione. Sulla “autointegrazione” davanti alle lacune, v. BOBBIO 1993, 262 («Per completarsi, un ordinamento giuridico può ricorrere a due metodi diversi che possiamo chiamare, seguendo la terminologia di Carnelutti, di *eterointegrazione* e di *autointegrazione*», corsivi nell’originale).

ta come un tema semplicemente *giustapposto* agli altri temi “classici” della teoria del diritto, come l’ordinamento giuridico, la norma giuridica, la validità, le fonti del diritto, i rapporti tra diritto e morale...: pur non del tutto ignorata, l’interpretazione veniva confinata ad una trattazione piuttosto limitata, e soprattutto *separata* rispetto agli altri temi centrali della teoria e della filosofia del diritto – un capitolo a sé, un’appendice circoscritta e ben delimitata delle grandi opere di filosofia del diritto<sup>5</sup>. Il messaggio sottostante a questo atteggiamento, allora, era che concetti come la norma giuridica, l’ordinamento, la validità, le fonti del diritto, e così via, sono concetti tutto sommato *indipendenti* dall’interpretazione – in altre parole, non è necessario chiamare in causa l’interpretazione per capire come funzionano la norma giuridica, l’ordinamento ecc.

A questo modo di vedere nella teoria del diritto, ha fatto (e spesso fa tuttora) da *pendant* l’atteggiamento, perfettamente speculare, di quei giuristi positivi che tendono a presentare il proprio lavoro come se non includesse l’interpretazione, ovvero – si tratta solo di un modo diverso di dire la stessa cosa – come se l’interpretazione giuridica fosse qualcosa di meramente neutro, tecnico, una presa d’atto di una realtà giuridica immanente e da portare alla luce. Atteggiamento, questo, di solito indicato come “formalismo”, in una delle molte accezioni di questo termine. Il giurista, qui, si presenta come “scienziato”, come un praticante di una bimillennaria scienza giuridica, il cui compito è prendere atto del diritto positivo così com’è, eventualmente contribuendo a presentarlo in buon ordine.

In entrambi i casi (sia nel caso dell’approccio “strutturale” alla teoria del diritto, sia nel caso dell’approccio “formalista” alla scienza giuridica), potremmo dire, è in atto una sorta di processo di rimozione dell’interpretazione: sia le categorie teoriche, sia le costruzioni intellettuali e le decisioni applicative dei giuristi positivi, vengono presentate come entità che operano al netto dell’interpretazione – o quantomeno come entità che *possono*, fisiologicamente, fare a meno dell’interpretazione. (Questo, peraltro, si rispecchia in una certa, ingenua, reinterpretazione del brocardo *in claris non fit interpretatio* – che, preso in una maniera puramente letterale, meccanica, farebbe pensare che quantomeno nei casi chiari non sia necessario interpretare<sup>6</sup>.)

Verso le ultime decadi del Ventesimo secolo, l’atteggiamento sommariamente descritto poco sopra, e fino ad allora alquanto radicato nella cultura giuridica, ha iniziato a mostrare crepe. Si diffonde una sempre maggiore consapevolezza della centralità e dell’imprescindibilità dell’interpretazione – e più in generale del ragionamento giuridico – all’interno del fenomeno giuridico<sup>7</sup>. I fattori che possono dare conto di questo progressivo spostamento di paradigma

<sup>5</sup> Per alcuni esempi di questo tipo di approccio, si vedano: KELSEN 1952 [1934], cap. VI; KELSEN 1990 [1960], cap. VIII (e si noti che la *Teoria generale del diritto e dello Stato*, pubblicata nel 1945 e cioè all’incirca in mezzo a queste due edizioni della *Dottrina pura*, è del tutto priva di un capitolo sull’interpretazione); HART 1994 [1961], cap. VII; ROSS 1990 [1958], cap. IV; N. Bobbio dedica un breve capitolo alla teoria dell’interpretazione del positivismo giuridico in BOBBIO 1996 [1961], Parte II, cap. VI, mentre il tema dell’interpretazione è pressoché assente in *Teoria della norma giuridica* (1958) e *Teoria dell’ordinamento giuridico* (1960) (entrambi ristampati nel volume BOBBIO 1996 [1961]); AL-CHOURRÓN, BULYGIN 2005 [1971]; NINO 1996 [1980], cap. V.

<sup>6</sup> Come è noto, il brocardo *in claris non fit interpretatio*, in origine, non aveva a che fare con l’interpretazione giuridica così come la intendiamo oggi, ma piuttosto con la *interpretatio prudentium*, ossia con l’opinione dei dottori (inclusi i giudici) intesa come una specifica fonte del diritto, a cui ricorrere solo in caso di incertezza della soluzione offerta dalle altre fonti del diritto. Non era dunque un precetto metodologico o teorico dell’interpretazione, ma un criterio ordinatore delle fonti. Per qualche cenno al riguardo, v. TARELLO 1980, 33 s.

<sup>7</sup> Tra le opere più significative per questo cambiamento di prospettiva, e apparse nello stesso anno, vi sono MAC-CORMICK 1978, e ALEXY 1998 [1978]; appena due anni dopo (1980), appare *L’interpretazione della legge*, di Giovanni Tarello. È evidente comunque che quella offerta nel testo è una semplificazione: coglie un movimento del pensiero giuridico effettivamente percepibile, ma non può essere ridotta ad una questione di rigide caselle, né a un “prima” e a un “dopo” situabili in una data precisa. Ad esempio, nonostante Hans Kelsen possa essere legittimamente considerato un esponente di spicco dell’approccio “strutturale” alla teoria del diritto, la sua opera apre anche una crepa significativa in tale approccio nel momento in cui qualifica la distinzione tra produzione e applicazione del diritto come una questione di grado: per Kelsen, ogni attività di produzione del diritto è anche una attività di applicazione, e viceversa, con l’eccezione della produzione della prima costituzione (che non applica diritto) e dell’esecuzione di

sono molteplici. A provare a stilare un elenco (approssimato per difetto), si potrebbero individuare, *sul piano filosofico*: la riscoperta della ragion pratica, l'interesse per la nuova retorica, la svolta pragmatica in filosofia del linguaggio, l'applicazione della filosofia ermeneutica all'esperienza giuridica. E, *sul piano giuridico*: la struttura multilivello dell'ordinamento dello Stato costituzionale, in cui l'interprete si misura con plurimi livelli di legalità, venendo spesso chiamato a riconciliarli in via interpretativa (esemplare, al riguardo, il caso dell'interpretazione conforme a Costituzione, o al diritto eurounitario); la crisi della legge, e in generale dell'ordine delle fonti (età della decodificazione, inflazione legislativa), che hanno portato allo scoperto il ruolo sempre attivo richiesto all'interprete per estrarre dal diritto positivo la soluzione dei casi giuridici; il verificarsi di vicende di aperto protagonismo del potere giudiziario<sup>8</sup>; e più in generale il declinare della rappresentazione del "giuridico" come una sfera autonoma e separata rispetto alla morale, alla politica, all'economia<sup>9</sup>.

Ora, che nella cultura giuridica sia emerso un notevole interesse per la tematica dell'interpretazione, la si può ormai considerare una osservazione abbastanza usuale, e pressoché banale. Tuttavia, qui non mi riferisco semplicemente al fatto che il tema dell'interpretazione giuridica, da capitolo accessorio ed eventuale delle grandi opere novecentesche di teoria o filosofia del diritto, è ora diventato oggetto di trattazioni specifiche e approfondite, che ne mostrano tutta la problematicità e la centralità per il lavoro del giurista; in altre parole, il punto non è (solo) che oggi un po' tutti si occupano assai più che in passato del tema dell'interpretazione.

Il punto è, piuttosto, che l'interpretazione è ora considerato uno di quei problemi filosofici "centrali", nel senso già chiarito<sup>10</sup>. In altre parole, preso atto del carattere imprescindibile e onnipresente dell'interpretazione e del ragionamento giuridico, diventa inevitabile ripensare mano a mano tutti o quasi tutti i concetti-base della teoria del diritto proprio alla luce dell'interpretazione – o comunque diventa inevitabile vedere in che modo l'interpretazione entra a far parte di quei concetti. L'interpretazione, così, cessa di essere *uno* dei tanti problemi della teoria del diritto, accanto agli altri, per diventare piuttosto un problema "integrato" negli, e "trasversale" agli, altri problemi della teoria del diritto: non è possibile concettualizzare adeguatamente numerosi, e importanti, aspetti del fenomeno giuridico senza tenere conto del ruolo che nei loro confronti svolge l'interpretazione; senza cioè considerare che quegli aspetti del fenomeno giuridico sono, tutti, in vario modo attraversati dall'interpretazione – sono essi stessi delle variabili dell'interpretazione<sup>11</sup>.

Ecco qui di seguito gli esempi più evidenti di come un approccio "consapevole dell'interpretazione" riconfiguri, attraverso le lenti dell'interpretazione, i concetti e i problemi tradizionali della teoria del diritto:

provvedimento individuali (che non produce diritto).

<sup>8</sup> La cui prima emersione e teorizzazione, in Italia, si trova probabilmente in BARCELLONA 1973.

<sup>9</sup> POSNER 1987, 761-780.

<sup>10</sup> E peraltro, non sono mancati tentativi di configurare l'interpretazione non come problema "centrale", ma addirittura come il problema "fondamentale" della filosofia del diritto (il problema "ultimo" della filosofia del diritto, dalla cui soluzione dipendono tutti gli altri). Il tentativo più ambizioso di ripensare l'intera filosofia del diritto alla luce dell'interpretazione (e dunque di configurare l'interpretazione come problema non solo centrale, ma fondamentale) è probabilmente rappresentato da DWORKIN 1986; DWORKIN 1994, 463-475. Si vedano anche VIOLA, ZACCARIA 1999, 99 («il diritto stesso è [...] una *pratica interpretativa*»); LIPARI 2008, 190 (sull'interpretazione come «momento costitutivo dell'esperienza giuridica»).

<sup>11</sup> Spunti in tal senso sono significativamente anticipati in MERKL 1987 [1916], 257-259; v. poi WRÓBLEWSKI 1972, 52; LUZZATI 1993, 7 s.; BARBERIS 2014, 187 (ma nell'ultima edizione di questo testo, intitolata *Una filosofia del diritto per lo Stato costituzionale*, BARBERIS 2017, 177, Barberis sembra accettare che l'interpretazione sia anche un problema "fondamentale", nel senso spiegato nel testo).

Di contro, Luigi Ferrajoli ha spesso sostenuto che il tema dell'interpretazione non appartiene, propriamente, alla teoria del diritto, bensì all'epistemologia del diritto, cioè alla teoria della conoscenza giuridica (cfr. ad es. FERRAJOLI 2013, 127, nt. 59), con ciò assumendo la separabilità dell'interpretazione da tutti gli altri problemi della teoria del diritto.

- la norma giuridica, come è noto, è adesso normalmente definita come il significato di un enunciato delle fonti (di una disposizione), *attribuito a seguito di interpretazione*<sup>12</sup>; e pertanto l'interpretazione è necessaria per individuare una norma, perfino per portare una norma ad esistenza – la norma è il prodotto di una attività interpretativa, a differenza dall'atto normativo che è creato dalle autorità dotate del potere di produzione normativa;
- la validità (soprattutto se intesa come validità materiale o sostanziale<sup>13</sup>) è un concetto dipendente dall'interpretazione nella misura in cui l'accertamento della validità presuppone la verifica della compatibilità tra due norme – una norma è valida se non è in contrasto con un'altra norma ad essa superiore. Pertanto, non solo il giudizio di validità involge un confronto tra due norme (che sono essere stesse individuate tramite interpretazione), ma richiede un apprezzamento di compatibilità che raramente è meccanico o puramente logico (la compatibilità tra due norme, e dunque la validità della norma inferiore, può essere non solo opinabile, ma anche relativa e graduale: ci possono essere norme più valide di altre, in quanto frutto di interpretazioni che assicurano un maggior grado di compatibilità o congruenza con le norme superiori);
- le lacune e le antinomie sono concetti dipendenti dall'interpretazione, non solo nel senso banale (ma, come abbiamo visto, talvolta sottaciuto) che per colmare una lacuna o per risolvere una antinomia è necessario l'intervento dell'interprete; ma piuttosto e soprattutto nel senso che la rilevazione di una lacuna e di una antinomia, così come la loro prevenzione e il loro superamento, dipendono in gran parte da attività interpretative. Una (possibile) lacuna può essere fatta magicamente sparire dall'interprete ricorrendo ad un'interpretazione estensiva, così come una antinomia può essere prevenuta ricorrendo all'interpretazione restrittiva. Quantomeno in certa misura, dunque, è l'interprete a decidere che, in un dato caso, si è in presenza di una lacuna o di una antinomia<sup>14</sup>;
- le fonti del diritto (la loro individuazione, la loro forza giuridica) sono viste sempre meno come dati oggettivi che si impongono ai giuristi, e sempre più come le risultanti di operazioni in senso ampio interpretative<sup>15</sup>; e la stessa gerarchia tra le fonti del diritto, la cui esistenza non solo *influenza* l'attività interpretativa, ma in certa misura *dipende* da certe scelte e costruzioni interpretative<sup>16</sup>;
- in definitiva, l'ordinamento giuridico stesso non può che derivare, in un'ultima analisi, dall'interpretazione. Questo è vero già a livello assiomatico, per così dire: infatti, se le norme sono frutto di interpretazione, e se l'ordinamento è un insieme di norme, allora ne segue logicamente che l'ordinamento a sua volta non può che essere frutto di interpretazione. L'ordinamento giuridico ovviamente non esiste *in rerum natura*, ma dipende, in ultima analisi, dalle operazioni di interpretazione e sistematizzazione effettuate dai giuristi<sup>17</sup>. Cosa, questa, che oggi sembra perfino banale, ma che per lungo tempo è stata largamente ignorata.

<sup>12</sup> TARELLO 1980, 9 s.

<sup>13</sup> Per la distinzione tra validità materiale o sostanziale (relativa alle norme) e validità formale (relativa agli atti normativi), v. PINO 2016, cap. 4.

<sup>14</sup> GUASTINI 2011b, capp. XII e XIII; PINO 2021, cap. VII, 2.3.2.

<sup>15</sup> Sulla integrazione tra la teoria delle fonti e la teoria dell'interpretazione, v. RUGGERI 2009, 433 ss.; CARLASSARE 2008, 536-567 (a 538); PASTORE 2014, 37; PINO 2021, 226 ss. (e in generale il cap. VII, sull'interpretazione metatestuale).

<sup>16</sup> BIN 2009, 35-60; PINO 2014.

<sup>17</sup> Significative anticipazioni di questa tesi si possono trovare in BETTI 1971 [1949], 126 (secondo cui «l'ordinamento giuridico [...] è qualcosa che non è, ma si fa [...] proprio per opera assidua di interpretazione», corsivo nell'originale; sfortunatamente, Betti usa questa affermazione, del tutto corretta, per muovere a Kelsen una critica del tutto infondata); ASCARELLI 1959 [1955], 71 s.); CRISAFULLI 1993 [1976], 209 («L'unità dell'ordinamento, in conclusione, non è un 'dato' bell'e e pronto, ma una conquista sempre rinnovantesi, un risultato da conseguire all'atto dell'applicazione del diritto, al quale si perviene necessariamente, passando attraverso l'interpretazione: delle disposizioni da applicare, delle disposizioni prescriventi i modi di risoluzione delle antinomie, delle stesse disposizioni sull'interpretazione del diritto

Tutto ciò, ovviamente, non vuol dire che il diritto – ciò che chiamiamo “diritto positivo”, o “diritto oggettivo” – consista solo di interpretazioni, e che sia interamente creato dagli interpreti. L’interpretazione, propriamente detta, è interpretazione *di qualcosa*, e non libera creazione *ex nihilo*. L’interpretazione parte sempre da un oggetto, e anche se l’interpretazione in qualche modo trasforma – e non può fare a meno di trasformare – l’oggetto interpretato, rendendolo più chiaro, più giusto, più adeguato, ecc., quantomeno dal punto di vista dell’interprete, al termine del processo interpretativo quell’oggetto deve pur sempre restare riconoscibile. Un’interpretazione il cui prodotto non sembri intrattenere alcuna somiglianza con ciò che viene interpretato, non è una buona interpretazione, e forse non è affatto un’interpretazione ma qualcos’altro.

Per questa ragione, una visione del diritto che appiattisse l’intero fenomeno giuridico interamente sull’interpretazione sarebbe riduzionistica e unilaterale tanto quanto una visione del diritto che si concentrasse interamente sulle fonti del diritto ignorando del tutto l’interpretazione. Il diritto è, piuttosto, un insieme di testi normativi, prodotti dalle autorità della produzione (le fonti del diritto prodotte dal “legislatore”) e delle loro interpretazioni, prodotte dagli interpreti e soprattutto da quegli interpreti particolarmente qualificati che sono gli organi dell’applicazione. E questo “insieme”, si noti, non è facile da concettualizzare, non è una mera somma di due elementi distinti: fonti e norme, testi e interpretazioni interagiscono in modi complicati, talvolta arrivando a fondersi in maniera inestricabile in una sorta di fusione o di osmosi tra il linguaggio delle fonti e il linguaggio degli interpreti<sup>18</sup>.

E tutto questo è ben colto da Terranova, ad esempio, quando nota che di solito il giurista non opera sul mero significato letterale delle disposizioni, ma piuttosto su una *vulgata*, su un’interpretazione “canonica” fondata su una tradizione ermeneutica consolidata<sup>19</sup>: in questi casi, infatti, le interpretazioni consolidate vanno in qualche modo a fondersi con il diritto positivo, diventando essere stesse l’oggetto delle ulteriori attività interpretative dei giuristi. O quando nota, con la consueta finezza, che l’ordinamento «non è un’entità statica, ma si evolve continuamente, tramite gli interventi della giurisprudenza teorica e pratica; non è un prodotto, ma un processo»<sup>20</sup>.

## 2. Scetticismo interpretativo?

Giuseppe Terranova qualifica a più riprese la propria posizione teorica come una forma di scetticismo interpretativo, talvolta perfino come uno scetticismo *radicale*<sup>21</sup>.

In linea generale, lo scetticismo interpretativo (di cui lo scetticismo “radicale” rappresenta evidentemente la versione estrema, in alternativa allo scetticismo “moderato”) è una possibile risposta alla domanda se esistano risposte giuste, corrette, vere, ecc. ai problemi interpretativi. Dato un problema interpretativo, la cui forma elementare è “che cosa significa questo testo?”, lo

oggettivo e delle sue fonti. Se è vero, pertanto, in linea di principio, che, per ogni oggetto, la norma validamente applicabile deve essere una sola ed avere un solo significato, è anche vero che possono aversi – in astratto – e si danno effettivamente – in pratica – diverse e discordanti ricostruzioni dell’unità dell’ordinamento, quindi diverse possibili soluzioni delle antinomie che in questo si manifestino, in funzione del diverso significato attribuibile alle varie norme». Più recentemente, v. ALCHOURRÓN 1996, 331-348 (sul “Master System” come frutto di interpretazione del “Master Book”, cioè dell’insieme delle fonti); RATTI 2008; LUZZATI 2016, 309, 355 ss.; MODUGNO 2015, 1-89 (spec. 23-24: «postulare l’unità, la completezza e la coerenza come dati esistenziali significa negare il peso dell’attività ermeneutica nella costruzione dell’ordinamento, ossia intendere quest’ultimo come complesso di norme bell’e fatte precedenti l’attività ermeneutica e non insieme delle norme *risultanti* dall’attività interpretativa»).

<sup>18</sup> Questo accade, in particolare, quando si verifica un orientamento interpretativo talmente consolidato da essere considerato “diritto vivente”. Per una analisi di questo fenomeno, v. GUASTINI 2012, 51-66 (a 58); GUASTINI 2011a, 225; PINO 2019, 437-464 (a 454-457). Più in generale, sulla “entropia” prodotta dai processi interpretativi, BIN 2013.

<sup>19</sup> TERRANOVA 2021, 3, 31.

<sup>20</sup> TERRANOVA 2021, 75.

<sup>21</sup> TERRANOVA 2021, ad es. 19.



scetticismo interpretativo afferma che ad esso non vi è un'unica risposta corretta: o perché la risposta dovrà essere individuata all'interno di un novero di risposte possibili e tra loro sostanzialmente equivalenti (scetticismo moderato), o perché, a ben vedere, *qualunque* risposta va bene.

La cattiva notizia, qui, è che lo scetticismo interpretativo radicale è una posizione insostenibile. La buona notizia, però, è che la posizione di Terranova non è, a ben vedere, una forma di scetticismo interpretativo, né radicale né moderato. Vediamo.

*Cos'è lo scetticismo interpretativo radicale.* Lo scetticismo interpretativo radicale, o scetticismo estremo, o "creazionismo interpretativo"<sup>22</sup>, come anticipato poco sopra, sostiene che ogni problema interpretativo ammetta, giuridicamente, qualunque risposta<sup>23</sup>: il diritto, per questa posizione teorica, è sempre indeterminato. (Questa posizione può anche ammettere che un'unica risposta giusta non vi sia *quasi mai* – che, in altre parole, l'indeterminatezza del diritto sia un fenomeno assolutamente prevalente, mentre la determinatezza è rara e residuale: una specie di bizzarria, un corvo bianco.) In altre parole, per lo scetticismo radicale è certamente possibile che ad un problema interpretativo vi sia una risposta preferibile alle altre da un punto di vista morale, o politico, o economico – e che dunque da *questi* punti di vista vi possa essere una risposta giusta ai problemi interpretativi. Ed è anche possibile che *di fatto* in una certa cultura giuridica vi sia una convergenza su una specifica risposta a qualche problema interpretativo. Tuttavia, per lo scetticismo interpretativo, resta il fatto che *dal punto di vista del diritto* non vi è mai, o quasi mai, un'unica risposta giusta ai problemi interpretativi.

In particolare, per lo scetticismo interpretativo radicale non c'è mai una risposta giuridicamente giusta, e peraltro nemmeno una risposta giuridicamente sbagliata, a un problema interpretativo: esistono solo interpretazioni possibili, senza particolari limiti di ammissibilità, o quantomeno senza limiti *giuridici* di ammissibilità, a ciò che possa contare come interpretazione possibile: dal punto di vista del diritto, ogni interpretazione potrebbe andar bene. Tra le interpretazioni possibili, poi, vi sono le interpretazioni che sono effettivamente adottate dagli organi dell'applicazione, il cui criterio di "verità" è semplicemente, e tautologicamente, il fatto di essere state adottate da un soggetto giuridicamente autorizzato a decidere controversie o comunque ad applicare il diritto: secondo i sostenitori dello scetticismo radicale, il fatto che anche un'interpretazione all'apparenza "sbagliata" possa diventare giuridicamente definitiva (passando in giudizio), dimostra che l'unico criterio di "verità" per una interpretazione giuridica consiste nel fatto di essere stata adottata da un organo dell'applicazione.

Le tradizionali e diffuse tecniche dell'interpretazione giuridica, secondo i sostenitori dello scetticismo radicale, non hanno alcun valore normativo o direttivo nei confronti degli interpreti; piuttosto, sono solo strategie retoriche per rendere più accettabili all'uditorio rilevante (le parti in causa, i giudici di istanza successiva, la cultura giuridica, altri organi statali, l'opinione pubblica generale) decisioni interpretative che sono adottate, in realtà, sulla base delle considerazioni più svariate (opportunismo politico, convinimenti morali, pregiudizi ideologici, simpatie personali, reazioni istintive, problemi digestivi...).

Come accennato poco sopra, sono certamente possibili, per lo scetticismo radicale, interpretazioni ricorrenti, perfino interpretazioni consolidate; ed è certamente possibile che certe interpre-

<sup>22</sup> Il termine "creazionismo" ha recentemente assunto una certa popolarità al fine di designare, e criticare, una posizione che fonde lo scetticismo interpretativo (ossia la tesi che il giudice ha una libertà interpretativa pressoché completa) e l'idea che la giurisprudenza sia fonte del diritto (si può peraltro dubitare che una posizione che sostenga contemporaneamente queste due tesi sia concettualmente coerente). In proposito, e in chiave critica, FERRAJOLI 2016, 23-43; FERRAJOLI 2018; LUCIANI 2019, 16-43.

<sup>23</sup> Per alcuni modi di articolare questa tesi: SACCO 2003 [1947], 72, 115 s., 163 s.; SACCO 2012, 609, 624; TARELLO 1980; TUSHNET 1983, 821-824; MONATERI 1998, 189-206; SCHLAG 1999, 381-389; TROPER 1999, 473-494; MILLARD 2009 [2006], 92-95.

tazioni strampalate, folli, irragionevoli non vengano, di fatto, mai adottate da alcun organo dell'applicazione. Ma, per lo scetticismo, questo non dimostra che gli organi dell'applicazione condividano e rispettino criteri di correttezza delle interpretazioni. Piuttosto, quando si consolida una certa interpretazione, o quando vengono evitate interpretazioni irragionevoli, ciò accade per ragioni totalmente contingenti, sociologiche e comunque extragiuridiche: come il conformismo dei giuristi e degli organi dell'applicazione, o la pressione esercitata dal contesto politico e istituzionale (ad es., la presenza di un altro organo politico che potrebbe reagire in un certo modo ad una decisione interpretativa aberrante, o solo fortemente innovativa); derivare, dal *fatto* del conformismo degli interpreti, l'esistenza di soluzioni *giuridicamente* corrette sarebbe, agli occhi di un sostenitore dello scetticismo interpretativo, una indebita transizione dal mondo dei fatti al mondo dei valori (una violazione della legge di Hume).

La tesi dello scetticismo radicale ha importanti conseguenze sul tema delle lacune del diritto, e sulla distinzione tra interpretazione e creazione da parte degli interpreti. Per lo scetticismo radicale, infatti, le lacune del diritto a ben vedere non “esistono”: non tanto perché il diritto di per sé sia completo, quanto perché una lacuna non è semplicemente “lì”, che aspetta di essere scoperta dall'interprete – è l'interprete che “trova” una lacuna quando così gli aggrada. Le lacune del diritto, da questo punto di vista, sono un espediente, una mera figura retorica creata dagli interpreti al fine di porre in essere attività manipolative del diritto positivo (ad esempio, decidere casi in base ad analogie o applicando principi); e comunque ogni caso – non solo quelli “lacunosi” ma anche quelli apparentemente regolati – richiede all'interprete di svolgere un'attività decisoria e in ultima analisi creativa, il che priva il problema delle lacune di ogni rilevanza pratica<sup>24</sup>. Questo è collegato, evidentemente, alla distinzione tra interpretazione e creazione – una distinzione che per lo scetticismo radicale è in realtà priva di significato: ogni atto di interpretazione è sempre e inevitabilmente anche creativo, l'interprete non può mai fare a meno, anche quando è alle prese con la più semplice delle interpretazioni testuali, di innovare il diritto preesistente<sup>25</sup>.

*Perché lo scetticismo radicale è insostenibile.* Lo scetticismo interpretativo radicale è, a ben vedere, una posizione implausibile. Questa posizione, in effetti, si risolve in una esagerazione del ruolo (e della presenza) del dubbio interpretativo nel diritto, esagerazione che sembra piuttosto lontana dalla percezione diffusa di come il diritto funziona quotidianamente: in effetti, è difficile dubitare che tantissime norme giuridiche vengano quotidianamente seguite dai cittadini e applicate dagli organi dell'applicazione senza che ciò dia adito, o si accompagni, a particolari controversie interpretative. Da questo punto di vista, la tesi difesa dallo scetticismo radicale appare come una generalizzazione indebita a partire da contesti in cui è effettivamente osservabile una notevole presenza di dubbi e disaccordi interpretativi, come ad esempio le controversie che arrivano all'attenzione delle giurisdizioni superiori<sup>26</sup>. Ora, le controversie interpretative di questo tipo sono estremamente interessanti e offrono parecchio materiale per una riflessione teorica sull'interpretazione; ma certamente non possono essere considerate come una rappresentazione accurata del funzionamento del diritto in generale<sup>27</sup>. E peraltro, neanche l'osservazione della pra-

<sup>24</sup> Per un esempio della posizione scettica su questo punto, GUASTINI 2011a, 161, 224 (per lo più non esistono lacune in senso proprio, ma solo lacune “assiologiche”).

<sup>25</sup> Per lo scetticismo radicale «non si può tracciare una distinzione netta tra legislazione e giurisdizione» (GUASTINI 1997, 38).

<sup>26</sup> Talvolta si adduce a riprova dello scetticismo interpretativo il fatto che sempre, in giudizio, si trovano contrapposte due diverse tesi interpretative, proposte dalle parti. Tuttavia, oltre al fatto già notato che la semplice esistenza di più tesi interpretative non rende di per sé tali tesi tutte parimenti accettabili, e tantomeno tutte parimenti corrette, è da notare anche che non sempre le parti in giudizio controvertono su questioni strettamente interpretative. Spesso, la controversia riguarda solo i fatti di causa. In questi casi si dovrebbe forse concludere che il diritto è, di per sé, determinato?

<sup>27</sup> Per osservazioni di questo tipo, KRAMER 2007, 16 s.; LEITER 2009, 1215-1250.

tica delle corti (superiori o meno) sembra propriamente giustificare la tesi scettica radicale che l'interpretazione possa attribuire sempre *qualunque* significato ai testi interpretati.

Un'ulteriore debolezza dello scetticismo radicale consiste nella sua pretesa di dimostrare l'assenza di soluzioni giuste ai problemi interpretativi in base alla circostanza che qualunque soluzione interpretativa adottata da un organo dell'applicazione è giuridicamente vincolante, e (con l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza che contiene quella interpretazione) perfino definitiva. Questo argomento però confonde due questioni che, pur effettivamente compresenti nell'interpretazione giuridica, sono tuttavia concettualmente distinte: una è la questione se un certo organo dell'applicazione abbia preso una certa decisione; l'altra è la questione se tale decisione abbia correttamente interpretato e applicato il diritto vigente. La prima è una questione di forma, o di procedura; la seconda è una questione di sostanza, o di merito. (In termini kelseniani: la prima è una questione di autorizzazione "dinamica" conferita dal diritto all'organo dell'applicazione affinché produca una norma individuale; la seconda è una questione di derivazione "statica" della decisione individuale da una norma generale.) Ora, sembra che lo scetticismo radicale sia disposto ad applicare il proprio scetticismo solo alle questioni del secondo tipo, e non anche alle questioni del primo tipo.

Infatti, per lo scetticismo radicale, una interpretazione conta come "giuridica" solo se è presa da un organo dell'applicazione, mentre il contenuto di quella interpretazione è indifferente (per lo scetticismo radicale, essa potrebbe avere qualunque contenuto). Ma questo è incoerente. Come è ovvio, infatti, non qualsiasi decisione può contare come "decisione di un organo dell'applicazione": un organo dell'applicazione decide in base a regole procedurali, e una decisione conta come decisione di un organo dell'applicazione solo se è adottata dal soggetto appropriato, nel contesto appropriato, con le formalità e le procedure appropriate. E tutte queste cose, ovviamente, sono disciplinate da norme giuridiche. Ebbene, per uno scettico radicale che sviluppi coerentemente gli assunti del proprio discorso, anche le norme di procedura (incluse quelle che regolano la competenza dei diversi organi dell'applicazione) dovrebbero essere esposte alla stessa indeterminatezza interpretativa che affligge le norme sostanziali. Dunque, anche *queste* norme sarebbero totalmente indeterminate e di fatto letteralmente inventate, caso per caso, dagli organi dell'applicazione: con la conseguenza che sarebbero radicalmente indeterminate anche le norme sulla base delle quali è possibile qualificare una certa azione di un soggetto X come "decisione di un organo dell'applicazione" (anziché come "stesura da parte di X di una lista della spesa"), e anche le norme sulla base delle quali è possibile *l'individuazione stessa* degli organi dell'applicazione.

In altri termini: se un organo dell'applicazione è tale perché è istituito da norme giuridiche e decide secondo procedure regolate da norme giuridiche, e se le norme giuridiche (incluse quelle di competenza e procedura) sono sempre indeterminate, allora è indeterminata anche la risposta alla domanda "quali sono gli organi dell'applicazione?", e ciò fa collassare la tesi fondamentale dello scetticismo radicale, secondo cui il diritto è ciò che è deciso dagli organi dell'applicazione. Pertanto, se ne dovrebbe concludere che per lo scetticismo radicale non esiste alcun modo per verificare neanche la correttezza *formale*, e non solo quella sostanziale, della decisione di un organo dell'applicazione (a meno di postulare, in maniera un po' improbabile, che l'indeterminatezza colpisca solo le norme sostanziali, e non anche quelle procedurali e di competenza). In ultima analisi, visto che gli organi dell'applicazione non solo applicano il diritto, ma sono anche *istituiti* dal diritto, e adottano decisioni seguendo procedure giuridiche, per lo scettico radicale l'unico modo di individuare un organo dell'applicazione e le sue decisioni dovrebbe consistere nel fidarsi ciecamente di chi affermi di esserlo. Se preso alla lettera, lo scetticismo radicale è autodistruttivo.

In sintesi, l'implausibilità dello scetticismo radicale deriva da una lettura distorta di un fenomeno che è effettivamente presente nel diritto, e che è tutt'altro che banale: nel diritto, a certe condizioni, una decisione di un organo abilitato può produrre effetti propriamente giuridici anche se è stata adottata in maniera irregolare (ad esempio, sulla base di una interpretazione eterodossa, "creativa",

“sorprendente”, “erronea”, ecc.)<sup>28</sup>. Tuttavia, questo fenomeno non prova, *di per sé*, che non esistano criteri per valutare la correttezza o la scorrettezza di quella decisione sul piano sostanziale. Che un arbitro abbia deciso una partita di calcio assegnando un rigore per un fallo di mano “che non c’era”, non vuol dire che la regola sul fallo di mano non esista. Del resto, questo è un fenomeno che nel diritto è presente in maniera ricorrente e trasversale: ad esempio, una legge può essere valida e applicabile, anche se il suo contenuto è contrario alla Costituzione<sup>29</sup>; e per privarla di giuridicità sarà necessaria una sentenza di accoglimento da parte della Corte costituzionale (che peraltro potrebbe a sua volta “sbagliare” nell’applicare i principi costituzionali rilevanti). Ma questo, *di per sé*, non vuol dire che i principi costituzionali non esistano, o che abbiano qualunque possibile contenuto, fino a quando non sia intervenuta la Corte costituzionale ad applicarli; e non vuol dire che il contrasto tra legge e Costituzione non vi fosse anche prima che la Corte costituzionale si pronunciasse al riguardo. Al contrario, è del tutto sensato argomentare che quella legge fosse contraria a Costituzione anche prima della pronuncia della Corte costituzionale, o anche in presenza di una decisione della Corte che abbia “salvato” quella legge.

*Perché Terranova non è uno scettico.* Se la ricostruzione dello scetticismo interpretativo radicale qui sopra abbozzata è corretta, allora è piuttosto difficile considerare Giuseppe Terranova uno scettico radicale, nonostante egli stesso si qualifichi così<sup>30</sup>. Infatti, Terranova nota che se è vero che l’interpretazione apporta un contributo creativo, si tratta di una creatività in un senso molto qualificato<sup>31</sup>; che esistono significati consolidati in via interpretativa, grazie a “tradizioni ermeneutiche”, che semplicemente non possono essere ignorati né scartati dagli interpreti; che non è giustificata la ricerca, da parte degli interpreti, della giustizia del caso concreto<sup>32</sup>; che il diritto può ben essere indeterminato, ma solitamente si tratta di una indeterminatezza “parziale”, che si accompagna dunque a zone di determinatezza dei significati<sup>33</sup>; e che dunque esistono risposte corrette ai problemi interpretativi, o soluzioni «oggettivamente migliori di altre», determinate dal contesto di riferimento e dal consenso intersoggettivo dei giuristi<sup>34</sup>.

Tutte queste, si noti non sono affatto tesi scettiche – né radicali, né moderate – ma piuttosto tesi qualificanti dell’*oggettivismo interpretativo*: la posizione secondo cui, a ben vedere, esistono risposte corrette ai problemi interpretativi, quantomeno in alcuni casi (oggettivismo interpretativo moderato)<sup>35</sup>. Personalmente ritengo che l’oggettivismo moderato sia esattamente la posizione più corretta in teoria dell’interpretazione<sup>36</sup>: la posizione che meglio renda conto della dinamica dell’interpretazione giuridica per come di fatto la conosciamo e la vediamo praticata, superando allo stesso tempo i limiti da cui sono affette le posizioni rivali. E a renderla la posizione più corretta sono *anche* considerazioni del tenore di quelle finemente indicate da Terranova.

E così, dietro quello che in fin dei conti è un dissenso solo terminologico, trovo conforto nel sentirmi ancora una volta in sintonia, nella sostanza dei problemi, con l’autorevole Maestro che qui stiamo, purtroppo tardivamente, onorando.

<sup>28</sup> HART 1994 [1961], 141-147; KRAMER 2007, 21-25 (sulla confusione tra “correttezza” e “definitività” della sentenza); CELANO 2017 (sul “paradosso della nomodinamica”).

<sup>29</sup> Più precisamente, la legge dell’esempio è dotata di validità “formale”, ma non anche di validità “sostanziale” (su queste nozioni, PINO 2016, cap. 4). Per una analisi approfondita del fenomeno descritto nel testo, v. CELANO 2002, 101-142.

<sup>30</sup> TERRANOVA 2021, 19 (ma occorre precisare, ad onor del vero, che lo stesso Terranova si mostra dubbioso sulla appropriatezza di questa qualifica).

<sup>31</sup> TERRANOVA 2021, 12.

<sup>32</sup> TERRANOVA 2021, 128 s.

<sup>33</sup> TERRANOVA 2021, 53, 94.

<sup>34</sup> TERRANOVA 2021, 164, 171.

<sup>35</sup> Secondo l’oggettivismo interpretativo radicale, invece, esistono sempre, o quasi sempre, risposte corrette ai problemi interpretativi. Per una presentazione di queste posizioni, PINO 2021, 72 ss.

<sup>36</sup> Per una argomentazione più dettagliata in proposito, v. PINO 2021, 90 ss.

*Riferimenti bibliografici*

- ALCHOURRÓN C. 1996. *On Law and Logic*, in «Ratio Juris», 9, 1996, 331 ss.
- ALCHOURRÓN C., BULYGIN E. 2005. *Sistemi normativi*, Giappichelli (1971).
- ALEXY R. 1998. *Teoria dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè (1978).
- ASCARELLI T. 1959. *Norma giuridica e realtà sociale*, in ID., *Problemi giuridici*, Giuffrè (1955).
- BARBERIS M. 2014. *Introduzione allo studio del diritto*, Giappichelli.
- BARBERIS M. 2017. *Una filosofia del diritto per lo Stato costituzionale*, Giappichelli.
- BARCELLONA P. (ed.) 1973. *L'uso alternativo del diritto*, 2 voll., Laterza.
- BETTI E. 1971. *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè (1949).
- BIN R. 2009. *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (eds.), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. I: *Delle fonti del diritto*, Jovene, 35 ss.
- BIN R. 2013. *A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva "quantistica"*, FrancoAngeli.
- BOBBIO N. 1993. *Teoria generale del diritto*, Giappichelli.
- BOBBIO N. 1996. *Il positivismo giuridico*, Giappichelli (1961).
- CARLASSARE L. 2008. *Fonti del diritto (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. II, t. 2, 536 ss.
- CELANO B. 2002. *Giustizia procedurale pura e teoria del diritto*, in BASCIU M. (ed.), *Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale*, Giuffrè, 101 ss.
- CELANO B. 2017. *Due problemi aperti della teoria dell'interpretazione giuridica*, Mucchi.
- CRISAFULLI V. 1993. *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1, Cedam (1a ed. 1976).
- DWORKIN R. 1986. *Law's Empire*, Harvard University Press.
- DWORKIN R. 1994. *Law, Philosophy and Interpretation*, in «ARSP», 80, 1994, 463 ss.
- FERRAJOLI L. 2013. *La democrazia attraverso i diritti*, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2016. *Contro il creazionismo giurisprudenziale. Una proposta di revisione dell'approccio ermeneutico alla legalità penale*, in «Ars interpretandi», 2, 2016, 23 ss.
- FERRAJOLI L. 2018. *Contro il creazionismo giudiziario*, Mucchi.
- GUASTINI R. 1997. *Enunciati interpretativi*, in «Ars interpretandi», 2, 1997, 35 ss.
- GUASTINI R. 2011a. *Interpretare e argomentare*, Giuffrè.
- GUASTINI R. 2011b. *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè.
- GUASTINI R. 2012. *Manifesto di una filosofia analitica del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2012, 51 ss.
- HART H.L.A. 1994. *The Concept of Law*, Clarendon Press (1961).
- JORI M., PINTORE A. 2014. *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli.
- KELSEN H. 1952. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi (1934).
- KELSEN H. 1990. *La dottrina pura del diritto*, Einaudi (1960).
- KRAMER M. 2007. *Objectivity and the Rule of Law*, Cambridge University Press.
- LEITER B. 2009. *Explaining Theoretical Disagreement*, in «University of Chicago Law Review», 76, 2009, 1215 ss.
- LIPARI N. 2008. *Le fonti del diritto*, Giuffrè.

- LUCIANI M. 2019. *L'errore di diritto e l'interpretazione della norma giuridica*, in «Questione giustizia», 3, 2019, 16 ss.
- LUZZATI C. 1993. *Teoria e metateoria dell'interpretazione giuridica*, in «Sociologia del diritto», 2, 1993, 7 ss.
- LUZZATI C. 2016. *Del giurista interprete*, Giappichelli.
- MACCORMICK N. 1978. *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon.
- MERKL A. 1987. *Sul problema dell'interpretazione*, in ID., *Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi*, Giuffrè, 255 ss. (1916).
- MILLARD E. 2009. *Teoria generale del diritto*, Giappichelli (2006).
- MODUGNO F. 2015. *Ordinamento, Diritto, Stato*, in ID. (ed.), *Diritto pubblico*, Giappichelli, 1 ss.
- MONATERI P.G. 1998. «Correct Our Watches by the Public Clocks». *L'assenza di fondamento dell'interpretazione del diritto*, in DERRIDA J., VATTIMO G. (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione*, Laterza, 189 ss.
- NINO C.S. 1996. *Introduzione all'analisi del diritto*, Giappichelli (1980).
- PASTORE B. 2014. *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Cedam.
- PINO G. 2014. *Interpretazione e "crisi delle fonti"*, Mucchi.
- PINO G. 2016. *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, ETS.
- PINO G. 2019. *L'isola che non c'è. Il positivismo giuridico secondo Riccardo Guastini*, in CHIASSONI P., COMANDUCCI P., RATTI G.B. (eds.), *L'arte della distinzione. Scritti per Riccardo Guastini*, vol. II, Marcial Pons, 437 ss.
- PINO G. 2021. *L'interpretazione nel diritto*, Giappichelli.
- POSNER R. 1987. *The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-1987*, in «Harvard Law Review», 100, 1987, 761 ss.
- RATTI G.B. 2008. *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Giappichelli.
- ROSS A. 1990. *Diritto e giustizia*, Einaudi (1958).
- RUGGERI A. 2009. *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, in ID., «Itinerari» di una ricerca sul sistema delle fonti, XII, Giappichelli, 433 ss.
- SACCO R. 2003. *Il concetto di interpretazione del diritto*, Giappichelli (1947).
- SACCO R. 2012. *Interpretazione del diritto*, in *Digesto IV edizione. Discipline privatistiche - sezione civile*, Agg. 7.
- SCHLAG P. 1999. *No Vehicles in the Park*, in «Seattle University Law Review», 23, 1999, 381 ss.
- TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Giuffrè.
- TERRANOVA G. 2021. *Il ragionamento giuridico*, Giuffrè.
- TROPER M. 1999. *Una teoria realista dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 1999, 473 ss.
- TUSHNET M. 1983. *Following the Rules Laid Down: A Critique of Interpretivism and Neutral Principles*, in «Harvard Law Review», 96, 1983, 781 ss.
- VIOLA F., ZACCARIA G. 1999. *Diritto e interpretazione. Lineamenti di una teoria ermeneutica del diritto*, Laterza.
- WRÓBLEWSKI J. 1972, *L'interprétation en droit: théorie et idéologie*, in «Archives de philosophie du droit», 17, 1972, 51 ss.